

Tribunale di Ascoli Piceno - Sezione I civile - Sentenza 24 ottobre 2016 n. 1102

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Adriano Cassini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 989/2008 promossa da:

DE.CO. (...), rappresentato e difeso dall'Avv. Gi.Cr. presso lo studio del quale, in Ascoli P., Viale (...), è elettivamente domiciliato

- attore -

Contro

TI.ST. (...), rappresentata e difesa dall'Avv. Pa.Di. presso lo studio del quale in Ascoli P., V.le (...), è elettivamente domiciliata

- convenuta -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, De.Co. citava dinanzi a questo Tribunale Ti.St. esponendo quanto segue: - il 28.12.06 De.Co., elettrauto, veniva contattato da Ti.St. per un'assistenza a domicilio resasi necessaria per un'avaria alla sua autovettura; - giunto sul posto, nel momento in cui il De. entrava nello spazio privato della Ti., il cane di proprietà di quest'ultima lo aggrediva improvvisamente procurandogli una profonda lacerazione al dito medio della mano destra, ciò che costringeva l'attore a recarsi presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio per sottoporsi alla profilassi antirabbica; - il 31.12.06 il De. doveva nuovamente ricorrere a cure ospedaliere poiché la ferita da morso si era infettata; - il De. doveva sottoporsi a diverse visite chirurgiche anche presso l'Ospedale di Ancona; - l'infortunio aveva esiti invalidanti, tanto più gravi in considerazione della professione di elettrauto della vittima; - l'Inail riconosceva l'infortunio come "sul lavoro" riconoscendo al De. una inabilità dal 9 al 10.3.07; - la Ti. era responsabile dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 2052 c.c.

Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che l'infortunio era avvenuto per fatto e colpa della convenuta con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni da quantificarsi in Euro 5.200,00 o la diversa somma di giustizia e al pagamento delle spese giudiziali.

Si costituiva in giudizio Ti.St. contestando la domanda attrice, eccependo che il morso, a cui non aveva comunque assistito, era stato inferto al De. quando questi aveva introdotto la mano all'interno del recinto ove si trovava il cane;

- l'evento era stato, pertanto, determinato dalla condotta dell'attore.

Concludeva chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese giudiziali. In corso di causa venivano svolte prove orali e Ctu.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La norma applicabile nel caso di specie è quella dell'art. 2052 c.c., che prevede una vera e propria responsabilità oggettiva a carico del proprietario dell'animale che abbia cagionato danni a terzi. Si tratta di una responsabilità presunta che non è fondata sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale.

La norma, peraltro, esclude tale responsabilità ove il proprietario dia prova del caso fortuito, che può essere costituito anche dal fatto colposo del danneggiato.

Così delineata la disciplina applicabile al caso di specie, occorre valutare se, all'esito dell'istruzione probatoria, siano risultati sussistenti gli elementi essenziali di fatto per la sua applicazione e se l'eventuale caso fortuito sia o meno intervenuto.

Intanto, l'art. 2052 c.c. parla di "proprietà" dell'animale o comunque di un suo "uso": nella fattispecie, è indiscutibile che l'animale appartenesse alla convenuta (circostanza non contestata). Relativamente, invece, al nesso di causalità fra il comportamento dell'animale e il danno causato, va detto che la convenuta non ha negato il fatto, ma non l'ha neppure espressamente ammesso, avendo dedotto di non aver direttamente osservato l'aggressione dell'animale trovandosi, in quel momento, all'interno dell'abitazione.

Si ritiene, tuttavia, che l'attore abbia provato il fatto, giusta le deposizioni del suo genitore e la compatibilità rilevata dal Ctu in ordine alle cause della lesione, i tempi e le circostanze dei fatti. Tuttavia, la convenuta ha dedotto la circostanza che, al momento dell'evento, il cane si trovava all'interno del recinto realizzato con barre di ferro e un cancello sul quale era apposto un cartello con la scritta "attenti al cane". Ha dedotto, l'attrice, che l'aggressione poteva verificarsi solo ove l'infortunato avesse messo la mano all'interno del cancello ove si trovava il cane.

Ritiene, il Giudicante, che la dinamica dei fatti sostenuta dalla parte convenuta sia plausibile e sia stata dimostrata da prove testimoniali e da presunzioni.

Il teste St.Pi. (udienza del 19.6.12), indifferente, in risposta al cap. 5) della memoria istruttoria di parte convenuta, ha dichiarato essere vera la circostanza che il cane si trovava all'interno del recinto realizzato con barre di ferro e cancello e con il cartello "attenti al cane". Ritiene, il Giudicante, che tale deposizione sia attendibile e verosimile sia perché il teste è indifferente alle parti, sia perché corroborata da elementi indiziari.

Il cane aveva abbaiato (circostanza non contestata) vedendo avvicinarsi i due estranei e ciò corrobora l'ipotesi che non fosse libero di girare per il cortile ma si trovasse nel recinto chiuso dal cancello. Inoltre, il morso è stato inferto al terzo dito della mano destra. Trattandosi di un cane di piccola taglia (fatto pacifico), non si spiega facilmente il motivo per cui l'animale non abbia morso il De. agli arti inferiori: Per morderlo alla mano, data la taglia dell'animale, avrebbe dovuto effettuare un piccolo balzo di cui però l'attore non ha assolutamente parlato.

La ferita alla mano si spiega, invece, con l'avvicinamento della vittima all'animale, che era al di là del recinto in ferro, come affermato dal teste St., allo scopo di accarezzarlo e "calmarlo". Ritiene allora, il Giudicante, che tale condotta della vittima costituisca caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2052 c.c., perché comunque caratterizzata da imprudenza del De. nell'avvicinarsi, senza alcuna reale necessità, ad un animale a lui sconosciuto che stava oltre tutto manifestando, abbaiando, segni di nervosismo aggressivo contro il visitatore. L'animale e la vittima, in sostanza, sono venuti in contatto per volontà di quest'ultima e non per l'aggressione improvvisa del cane. Oltre a tutto, il fatto si è svolto in area privata nella quale non sono obbligatorie le misure di prevenzione a cui sono tenuti i proprietari di animali nei luoghi pubblici. La domanda, pertanto, va rigettata.

Quanto alle spese, il Giudicante ritiene opportuna la loro integrale compensazione in ragione del fatto che l'attore ha comunque dimostrato sia l'an che il quantum del danno, e che il risarcimento va escluso solo in ragione del dedotto caso fortuito.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Ascoli Piceno, nella persona del Giudice Avv. Ad.Ca., definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni proposta da De.Co. contro Ti.St., ogni contraria istanza ed eccezione disattese o assorbite, così provvede:

1. Rigetta la domanda;
2. Compensa integralmente le spese di lite;
3. Pone definitivamente a carico della parti in solido (e nella misura del 50% ciascuna nei rapporti interni fra di esse) le spese di CtU, come liquidate con decreto del 22.1.13.

Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura ed allegazione al verbale di udienza.

Così deciso in Ascoli Piceno il 24 ottobre 2016.

Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2016.